




COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino



ORDINANZA n. 4579 del 16/12/2016

OGGETTO: Vendite di fine stagione (saldi) 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato l'art. 15 (Vendite Straordinarie) del D. Lgs. 31.03.1998, n.114 " Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 , comma 4 della L. 15.03.1997, n. 59";

Richiamato l'art. 14 c.2 della L. R. 12.11.1999, n. 28 , come sostituito dall'art.6 della L.R. 27 luglio 2011, n.13;

Richiamata la D.G.R. n. 16-4101 del 24 ottobre 2016 (B.U.R. 43S1- 27/10/2016) con la quale la Regione Piemonte ha deliberato di " *fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, secondo le seguenti scadenze:*

- *Data inizio dei saldi invernali : il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;*
- *Data inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;*
- *Di dare atto che, per l'anno 2017, tali date corrispondono a:*
Martedì 5 gennaio 2017 e Sabato 1 luglio 2017;
- *Di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio";*

Dato atto che al Comune compete di definire la scansione temporale delle otto settimane di durata e che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune e sanzionabile ai sensi di legge, in caso di violazione;

Dato atto che per consuetudine consolidata, in questo Comune il periodo delle vendite di fine stagione si svolge in un'unica scansione temporale per la durata massima consentita dalla normativa, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;

Richiamato l'art.14 bis della citata L.R. 28/1999, ai sensi della quale " *Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto*" .

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 " T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ;

Visto il Decreto n. 619 del 30/12/2015 di attribuzione della posizione organizzativa;

DISPONE

In esecuzione del disposto di legge, di fissare lo svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE 2017** della durata di otto settimane continuative, nel periodo sottoindicato:

DAL 5 gennaio 2017 AL 2 marzo 2017 (saldi invernali)

DAL 1 luglio 2017 AL 26 agosto 2017 (saldi estivi)

RENDE NOTO

1. Si precisa che, a seguito delle modifiche della normativa regionale, non occorre presentare preventiva comunicazione al Comune.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori (un cartello esposto nel locale di vendita e ben visibile all'esterno, alcuni giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali ed i testi delle asserzioni pubblicitarie.
3. Per quanto concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale " *nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, concorsuali e simili , anche come termine di paragone* ";
Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n.114/98, " *Lo sconto o il ribasso effettuato, devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto* " ;
4. *L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206;*
5. *L'art. 14 Bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art.3 della L.R. 27/2004 stabilisce che "Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto"* .
6. *In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni .*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ; entro 120 gg. dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
Firmato digitalmente
Commissario Capo BISCO Paolo